



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
AREA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

BUZZI UNICHEM s.p.a.

Via Luigi Buzzi, 6
I 5033 Casale Monferrato (AL)
Stabilimento di Guidonia Montecelio (RM)
Via per Sant'Angelo Romano, 14
PEC: buzziunicem@pec.buzziunicem.it

e p.c.

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE**

Dipartimento III – Ambiente e Tutela del territorio: acqua,
rifiuti, energia, aree protette
Dipartimento IV – Pianificazione, sviluppo e governo del
territorio
PEC: protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

Piazza Matteotti, 20 – 00012
Guidonia Montecelio (RM)
PEC: protocollo@pec.guidonia.org

ARPA LAZIO

Direzione Tecnica
PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

**A.R.P.A. LAZIO - SEZIONE PROVINCIALE DI
ROMA**

PEC: sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA - ASL
ROMA 5**

- Al direttore del Servizio S.I.S.P.
- Al direttore del Servizio S.Pre.Sa.l.
PEC: direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslromag.it
PEC: distretto.colleferro@pec.aslromag.it

Oggetto: BUZZI UNICHEM s.p.a. – Stabilimento di Guidonia – Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.R.U. 1473 del 28/04/2017 e s.m.i. – Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Capo VIII, articolo 35, comma 3 della Legge n. 108 del 29/07/2021 – Trasmissione parere ARPA Lazio e disposizione modifica sostanziale

Si fa riferimento alla nota prot. n. 82906 del 27/01/2022 con cui la scrivente ha avviato il procedimento in oggetto, richiedendo supporto tecnico ad ARPA Lazio ai sensi dell'art. 3 comma 3 del regolamento n. 21/2021 (pubblicato sul BURL n. 110 del 30/11/2021), adottato con D.G.R. n. 736 del 09/11/2021, in applicazione della L.R. n. 6 del 26/05/2021.

Con nota prot. n. 9311 del 10/02/2022, acquisita al prot. n. 134674 del 10/02/2022, che si allega, ARPA Lazio ha inviato il supporto istruttorio di competenza.

Dalla lettura di tale supporto tecnico istruttorio emergono i seguenti elementi utili alle valutazioni della scrivente Autorità Competente:

- *non sono stati forniti dal Gestore i dati relativi al quantitativo di combustibile tradizionale sostituito e di CSS introdotto, con riferimento alla capacità produttiva dell'impianto di produzione del clinker; i dati riportati nella scheda B.1.2 relativi al consumo di combustibile tradizionale e di CSS introdotto sono stati infatti ottenuti a partire dal dato di produzione dell'anno 2015, ipotizzando una percentuale di sostituzione pari al 60 %.*
Al riguardo il Gestore dichiara che è stata adottata questa modalità di calcolo in quanto data l'eterogeneità delle materie prime in ingresso queste vengono dosate di volta a seconda delle loro caratteristiche. Pertanto non è possibile definire in modo assoluto il quantitativo massimo utilizzabile.
Pertanto si evidenzia all'Autorità competente che non è noto il quantitativo massimo di CSS-C per il quale si richiede l'autorizzazione, né l'effettiva percentuale di sostituzione del combustibile tradizionale.
- *l'art. 13 c. 2 del D.M. 22/2013, prevede che per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente e della salute umana l'utilizzo del C_{ss}-Combustibile è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 applicabili al coincenerimento, quali le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto previsto nell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo, e le deroghe di cui al medesimo allegato;*
- *la modifica proposta comporta una variazione del quadro emissivo autorizzato, in quanto risultano attivate due nuovi sorgenti emissive.*
In particolare la realizzazione e l'esercizio degli impianti di ricezione e dosaggio del CSS prevede l'installazione di 2 nuove unità filtranti che confluiscono ai seguenti punti emissivi:
 - *E85 ricevimento CSS (Portata 20.000 Nm³/h – concentrazione polveri 10 mg/Nm³)*
 - *E86 alimentazione e dosaggio CSS (Portata 10.000 Nm³/h – concentrazione polveri 10 mg/Nm³)**Il Gestore specifica al riguardo che tale modifica comporta un incremento del flusso di massa giornaliero delle polveri di circa l'1%;*



- *l'introduzione del CSS-C comporta un aumento del traffico indotto dalla cementeria di circa 3 viaggi al giorno, corrispondente all'1 % del totale dei viaggi in ingresso allo stabilimento di Guidonia;*
- *per quanto riguarda le emissioni odorigene... dalla proposta progettuale presentata si evince che le emissioni che si generano nei locali dove avvengono la ricezione e il dosaggio del CSS sono inviate in atmosfera previa filtrazione con filtro a tessuto per l'abbattimento delle polveri attraverso i camini E85 ed E86.
Fermo restando quanto sopra in relazione all'abbattimento delle polveri, occorre altresì considerare l'eventuale produzione di emissioni che provochino un impatto olfattivo, tanto è vero che anche le BATC prevedono la possibilità di utilizzare una o una combinazione di tecniche che implicino oltre ai filtri a tessuto anche lavaggi a umido.*
- *si evidenzia che il PMeC presentato dovrà essere integrato anche con le modalità di controllo del corretto funzionamento dei 2 filtri a maniche, nonché della portata e temperatura dei due camini;*
- *in merito alle condizioni di esercizio dell'impianto, nel richiamare quanto specificamente previsto dall'art. 237-octies c. I e c.II del D.Lgs. n. 152/06 ...si rinvia all'AC per la definizione di specifiche condizioni di autorizzazione che garantiscano il rispetto delle citate disposizioni;*
- *rispetto ai residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto si segnala che il Gestore non fornisce alcuna informazione al riguardo. Pertanto, in accordo a quanto previsto dall'art.237-sexiesdecies del D.Lgs. n. 152/06, si invita l'AC a approfondire la citata questione al fine di garantire che i suddetti residui siano gestiti in conformità alla Parte IV del suddetto decreto legislativo;*
- *con riferimento alle emissioni di acque reflue ... si segnala all'AC la necessità di rivalutare se l'attuale modalità di gestione delle acque meteoriche rimanga congrua anche a seguito dell'attivazione delle nuove attività, rispetto al possibile incremento della contaminazione delle acque meteoriche;*
- *rispetto alle prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera ai fini di rispettare quanto indicato all'art. 237-quattordices del D.Lgs. n. 152/06 risulta necessario integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornando il monitoraggio previsto nell'attuale autorizzazione per il camino EI I;*
- *per quanto riguarda i limiti emissivi, ai sensi dell'art. 13 del DM 22/2013, l'utilizzo di CSS-C al forno di cottura n. 1 comporta l'applicazione dei limiti emissivi per il coincenerimento previsti dal Titolo III bis alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06. Ciò implica la necessità di rivalutare i limiti prescritti nell'AIA vigente rispetto a quanto previsto nell'Allegato II al Titolo III bis del citato decreto legislativo;*

- *per quanto riguarda infine il sistema di monitoraggio in continuo, per il quale il Gestore dichiara che l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione previsti al punto di emissione E11 e la loro taratura sono eseguiti in conformità alla norma EN 14181, si segnala la necessità di verificare l'eventuale aggiornamento del relativo Manuale SME, in conseguenza dell'aggiornamento dei parametri sottoposti a monitoraggio in continuo nonché di un adeguamento dei valori limite.*

Tutto ciò premesso, preso atto di quanto indicato nel contributo istruttorio fornito da ARPA Lazio.

Considerato che ai fini di introdurre la modifica proposta nell'impianto di che trattasi, emerge la necessità di rivalutare l'autorizzazione in essere di cui alla D.D.R.U. 1473 del 28/04/2017 e s.m.i., con particolare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo, ai limiti di emissione in atmosfera, acquisendo il parere obbligatorio di ARPA Lazio ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Considerato inoltre che, da quanto emerge dalle valutazioni ARPA Lazio non è noto il quantitativo massimo di CSS-C per il quale si richiede l'autorizzazione, né l'effettiva percentuale di sostituzione del combustibile tradizionale, e che con riferimento a quest'ultimo aspetto si rileva comunque che, da quanto dichiarato dal Gestore, la sostituzione del combustibile tradizionale sarà soltanto parziale con aumento degli automezzi che conferiranno all'impianto (3 viaggi al giorno).

Considerato che secondo quanto indicato nel D.M. 22/2013 per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente e della salute umana l'utilizzo del Csc-Combustibile è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 applicabili al coincenerimento e che, dunque, l'impianto debba adeguarsi al rispetto di tali disposizioni relative ad impianti di coincenerimento.

La scrivente Autorità Competente A.I.A. subentrata a partire da gennaio 2021 alla Città Metropolitana di Roma Capitale nella competenza autorizzativa dell'impianto in argomento, ritiene alla luce di quanto riportato da ARPA Lazio nella nota indicata in premessa e allegata alla presente, che la richiesta debba ritenersi una variante sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo e, pertanto, come indicato nella Legge n. 108 del 29/07/2021, articolo 35 comma 3, ordina a Codesta Società di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione

Si richiede dunque a Codesta Società di aggiornare l'istanza inviando ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ...una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2.

Per il procedimento autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si invita, infine, la società ad integrare le spese istruttorie presentate secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 13 del 19/01/2021, con riferimento alle modifiche sostanziali all'A.I.A.

Come già indicato nella nota di avvio del presente procedimento nell'ambito della modifica autorizzativa si prenderà atto delle due precedenti comunicazioni di modifica non sostanziale dell'A.I.A. DD RU 1743 del 28/04/2017 e s.m.i. presentate da Codesta società nel 2021.

Per tale aspetto ultimo aspetto e, con riferimento a quanto ulteriormente evidenziato da ARPA Lazio nella nota prot. n. 9311 del 10/02/2022, si richiede a Codesta società informazioni dimostrative della necessità di inserire due ulteriori impianti di fitodepurazione (oltre ai 10 già presenti) delle acque reflue domestiche, verificando se le stesse possano essere destinate allo scarico in rete fognaria, come previsto prioritariamente dall'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTAR Lazio.

Il Dirigente

Ing. Ferdinando Maria Leone

Il Direttore

Vito Consoli